

ASSOCIATI.NEWS

IL NOTIZIARIO DEL TUO COMMERCIALISTA

Associati.Net - Via Altan, 41/B - San Vito al Tagliamento

AGOSTO 2018

2

OBIETTIVI 2019

3

LA SNC

4

DENUNZIA AL TRIBUNALE
NELLE SOCIETÀ

Conti pubblici e aspettative private

di **Bernardo Colussi**

In questi tre mesi che ci separano dalla fine dell'anno (e sì, 3 mesi!) il governo presenterà a fine settembre il Def – Documento di economia e finanza – e poi in ottobre presenterà al Parlamento il disegno della legge di Bilancio 2019 e lo invierà all'UE; entro dicembre poi l'approvazione dal Parlamento con le eventuali modifiche in corso per trovare un equilibrio tra promesse elettorali e vincoli di bilancio (gli "attacchi alla diligenza").

Vediamo il quadro tendenziale dei conti pubblici per capire i margini per accontentare le aspettative private (reddito di cittadinanza, pensioni anticipate, riduzione tasse, agevolazioni fiscali) nel rispetto dei vincoli imposti all'Italia dall'UE (il cosiddetto Fiscal Compact-trattato sulla stabilità, firmato da 25 Paesi il 2 marzo 2012, durante

la grande crisi finanziaria): pareggio di bilancio (l'equilibrio tra entrate e uscite di ciascuno Stato venga inserito nella legislazione nazionale e in Italia è stato inserito nella Costituzione con una modifica dell'articolo 81 approvata nell'aprile 2012); deficit strutturale: il trattato ha inserito il vincolo dello 0,5% di deficit strutturale; rapporto deficit/Pil: il Fiscal Compact prevede l'obbligo di mantenere al massimo al 3% il rapporto tra deficit e Pil, già previsto dal Trattato di Maastricht; rapporto debito/Pil: Il trattato prevede, per i Paesi che hanno un rapporto tra debito e Pil superiore al 60% previsto da Maastricht, l'obbligo di ridurre il rapporto di almeno 1/20esimo all'anno, per raggiungere il 60%; correzioni automatiche che ogni Stato garantisce quando non raggiunge gli obiettivi di bilancio concordati.

(Continua a pagina 2)

Associati.net
+ -
x =
il tuo commercialista



SEGUI ANCHE IL NOSTRO
BLOG SU ASSOCIATI.NET
E ISCRIVITI ALLA NOSTRA
PAGINA FACEBOOK
CONTATTACI A:
INFO@ASSOCIATI.NET

(continua dalla prima pagina)

Stime di crescita che si misurano come variazioni percentuali del Prodotto interno lordo (che rappresenta il risultato finale dell'attività di produzione delle unità produttrici residenti).

Il PIL in valore assoluto:


il PIL – di più di 3% di quest'ultimo (su base 100: se la ricchezza prodotta da un Paese, il PIL, in un certo anno è 100, la sua spesa non può superare 103 miliardi).

Il deficit percentuale del PIL tendenziale è intorno al 1,2% in attesa di capire a settembre il peso dello spread (differenza

La “correzione” strutturale del deficit: è prevista nel 2018 di - 1%, nel 2019 - 0,4% e di + 0,1% nel 2020; si tratta di un vincolo sul quale è in corso una trattativa con l'UE per evitare correzioni che rischierebbero di compromettere la crescita economica.

Come raggiungere questi obiettivi nel 2019? Da un lato l'UE chiede all'Italia una riduzione corposa del deficit strutturale, mentre la maggioranza di governo vorrebbero un deficit pubblico superiore al 3,0% del Pil, più elasticità e libertà di manovra. Ma le regole di bilancio hanno la loro logica soprattutto per un paese come l'Italia che è fortemente indebitato e quindi ha scarsi margini di manovra per stimolare la crescita economica e finanziare i servizi pubblici. In questa sfida il ministro dell'Economia Giovanni Tria, ritenuto in ambito UE un interlocutore serio e ragionevole, dovrà far quadrare il bilancio.

Bernardo Colussi



Il PIL come variazione percentuale tendenziale triennale (2018-2020), cioè come stima di crescita, è dell'1,2%-1,1%, un po' in calo rispetto all'1,5% previsto per quest'anno.

Andamento del deficit in percentuale sul PIL; il deficit (o disavanzo) è la differenza (negativa) tra le entrate e le uscite quando le seconde sono superiori alle prime (altrimenti si sarebbe in avanzo). In base alle regole di bilancio europee, introdotte nel Trattato di Maastricht e con il Patto di stabilità, la spesa annuale di uno Stato non deve essere superiore alle sue “entrate” – cioè

di rendimento tra i titoli di stato Italia a 10 anni – i BTP – e gli equivalenti titoli tedeschi; più il Paese è solido, meno i titoli sono rischiosi e offrono quindi agli investitori rendimenti più bassi).

La discesa del debito pubblico sempre espressa in valori percentuali del PIL: per fine anno è prevista del 130,8%, nel 2019 del 128% e nel 2020 del 125%: quindi c'è un percorso di riduzione del debito! Non siamo l'unico paese con debito pubblico: anche la Germania e la Francia, come è possibile vedere dalla seguente tabella.



CLICCA SUI LINK

E LEGGI TUTTI I

NOTIZIARI DI

ASSOCIATI.NET

- [MARZO 2018](#)

- [APRILE 2018](#)

- [MAGGIO 2018](#)

- [GIUGNO 2018](#)

- [LUGLIO 2018](#)

- [FERRAGOSTO 2018](#)

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

La società in nome collettivo è una società di persone, che si caratterizza per:

- la possibilità di prevedere nell'oggetto sociale l'esercizio sia di attività commerciale che non commerciale (es. immobiliare, agricola...);
- la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali;
- l'assoggettività al fallimento, con conseguente fallimento di tutti i soci.

Alla costituzione possono partecipare persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti. L'atto costitutivo deve contenere le seguenti indicazioni:

- il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
- la ragione sociale (cioè, il nome della società), che deve contenere il nome di almeno un socio;
- i soci che hanno l'amministrazione e

Nella società in nome collettivo possono essere conferiti, oltre al denaro, beni mobili, aziende, immobili o partecipazioni. Il socio non può servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società, senza il consenso degli altri soci.

I soci di snc devono rispettare lo specifico divieto di concorrenza. In particolare, il socio non può esercitare, per conto proprio o altrui, un'attività concorrente con quella della società o partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. In caso di violazione del divieto di concorrenza la società ha diritto al risarcimento del danno e può inoltre escludere il socio inadempiente. Alle società di persone, anche se prive della personalità giuridica, tipica delle società di capitali, vengono riconosciute la soggettività giuridica e l'autonomia patrimoniale, che, presentando

la rappresentanza della società;

- la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'oggetto sociale, che può consistere in attività commerciale o non commerciale;
- i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
- le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
- le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
- la durata della società.

L'atto costitutivo ed i patti sociali che lo completano e regolano la vita della società devono essere depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese (sezione ordinaria) entro 30 giorni a cura degli amministratori o del Notaio (se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico).



un'intensità minore rispetto a quella della società di capitali, viene definita "imperfetta".

Come diretta conseguenza abbiamo che:

- per le obbligazioni sociali rispondono, oltre alla società con il suo patrimonio, anche i soci personalmente, in via sussidiaria, ma in maniera illimitata e solidale;
- è vietato ai creditori particolari dei singoli soci aggredire direttamente



DOTT. FRANCESCO GREGORIS

SCRIVIMI A:

GREGORIS@ASSOCIATI.NET

il patrimonio sociale per soddisfare la propria pretesa creditoria, con la possibilità però di ottenere la liquidazione della quota del proprio debitore.

Per espressa previsione dell'art. 5 co. 1 del TUIR, i redditi della società sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla corrispondente quota di partecipazione agli utili, le quali possono anche non essere proporzionali ai conferimenti effettuati, salvo che sia espressamente previsto nei patti sociali. Durante l'esercizio, sempre se previsto dai patti sociali, i soci possono prelevare acconti sugli utili in corso di formazione, senza attendere, come per le società a responsabilità limitata, l'approvazione del bilancio, che le società di persone non sono tenute a pubblicare al Registro delle Imprese.

DENUNZIA AL TRIBUNALE NELLE SOCIETÀ

di **Norberto Paronuzzi**

L'Autorità giudiziaria può entrare nella vita della società (spa) per il ripristino della legalità dell'amministrazione (art. 2409 c.c.).

Ai fini della denuncia al Tribunale, occorre che vi sia il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione e che tali irregolarità possano arrecare danno alla società.

Ai fini della concreta individuazione delle gravi irregolarità, occorre tenere presente che il giudice adito non può prendere in considerazione censure

attinenti all'opportunità, ovvero al merito, delle operazioni poste in essere dagli amministratori.

Nelle società "chiuse" cioè che non fanno attività di raccolta del risparmio, sono legittimati ad attivare il procedimento di cui all'art. 2409 c.c., principalmente, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale e il Collegio sindacale.

La denuncia di gravi irregolarità nella gestione deve essere presentata al Tribunale (nel cui circondario è sita la sede della società) con ricorso. La difesa tecnica nel procedimento di denuncia di gravi irregolarità nella gestione di una società è un presupposto necessario (cioè un avvocato).

Legittimati passivi (ovvero resistenti e controinteressati ai provvedimenti che possono essere assunti) sono, in primo luogo, gli amministratori "in carica"; sono legittimati passivi, inoltre, i sindaci "in carica", salvo che non siano essi stessi ad aver presentato la denuncia.

Il procedimento ha natura di volontaria giurisdizione, in quanto non è diretto all'accertamento di diritti soggettivi di una parte nei confronti dell'altra, ma a verificare ed eventualmente ristabilire la regolarità della gestione onde evitare danni alla società.

Ricevuta la denuncia, il Tribunale dispone l'audizione in camera di Consiglio degli amministratori e dei sindaci (art. 2409 co. 2 c.c.). Il Tribunale, sentiti gli amministratori ed i sindaci, "può" ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione (art. 2409 co. 2 c.c.).

L'ispezione potrebbe non essere disposta nei seguenti casi quando risulta superflua in ragione del carattere palese delle irregolarità e quando la denuncia

appare evidentemente infondata.

Ai sensi dell'art. 2409 co. 3 c.c., inoltre, il Tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità.

Se le violazioni denunciate appaiono fin da principio provate ovvero se gli



accertamenti e le attività compiute dai soggetti dotati di adeguata professionalità risultano insufficienti alla loro eliminazione, il Tribunale, con decreto motivato, può disporre gli opportuni "provvedimenti provvisori" e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni.

Se, invece, la corretta gestione



DOTT. NORBERTO PARONUZZI
SCRIVIMI A:
PARONUZZI@ASSOCIATI.NET

risulta ripristinata, il Tribunale dichiarerà concluso il procedimento (per cessazione della materia del contendere).

Il Tribunale può, "nei casi più gravi", revocare gli amministratori, ed eventualmente anche i sindaci, e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata (art. 2409 co. 4 c.c.).

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al Tribunale che lo ha nominato e convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale (art. 2409 co. 6 c.c.).

La riforma del diritto societario ha soppresso, nella disciplina della srl, qualsiasi rinvio al controllo giudiziario sulla regolarità dell'amministrazione, di cui all'art. 2409 c.c. (cfr. il previgente art. 2488 co. 4 c.c.). Di conseguenza, è venuta meno la possibilità per i soci di procedere alla denuncia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori.